

TI_GERICHTE 12.2000.139 vom 4. April 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-04-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.139

FR: TI_GERICHTE 12.2000.139 du 4 avril 2001

IT: TI_GERICHTE 12.2000.139 del 4 aprile 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Prima di entrare nel merito dell'appello, è necessario evadere le richieste con cui l'appellante postula in questa sede l'assunzione di una nuova perizia giudiziaria e il suo interrogatorio formale. Entrambe devono essere disattese. Quanto alla richiesta di una nuova perizia giudiziaria, la stessa deve già essere respinta in base al principio della buona fede processuale, atteso che la parte non ha instato nella sede pretorile per la designazione di un nuovo perito (Cocchi/ Trezzini , CPC-TI, Lugano 2000, m. 11 ad art. 322; ICCA 30 ottobre 1997 in re I. S.p.A./Z, 7 marzo 2001 in re M./B.). La richiesta dell'appellante, formulata all'indirizzo della scrivente Camera, di ordinare il suo interrogatorio formale ai sensi dell'art. 322 lett. a CPC non può a sua volta trovare accoglimento: a prescindere dalla chiara irricevibilità della stessa, che per giurisprudenza non può formare oggetto di un'istanza di parte (Cocchi/Trezzini , op. cit., m. 7 ad art. 322), va in effetti ricordato che l'assunzione di nuove prove in appello costituisce una semplice facoltà conferita alla Corte, che vi farà capo con estrema prudenza, in quanto eccezione del divieto generale di nova in appello (Cocchi/Trezzini , op. cit., m. 2 ad art. 322), se e nella misura in cui dovesse ritenerlo utile per la formazione del suo convincimento (Cocchi/Trezzini , op. cit., m. 1 e 6 ad art. 322), ciò che nella fattispecie non è tuttavia il caso.

E. 2

Ai sensi dell'art. 47 CO nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione. La riparazione del torto morale presuppone da un punto di vista oggettivo una lesione dei diritti della personalità del danneggiato quali la vita o l'integrità fisica, imputabile al danneggiante (Brehm , Berner Kommentar, N. 12 e segg. ad art. 47 CO; Schnyder , Basler Kommentar, N. 5 e 7 ad art. 47 CO), mentre dal punto di vista soggettivo deve risultare dalle particolari circostanze una sofferenza fisica o morale del danneggiato o, in caso di sua morte, dei suoi congiunti, di considerevole entità (Brehm , op. cit., N. 21 e segg. ad art. 47 CO; Schnyder , op. cit., N. 6, 9 e segg. ad art. 47 CO; ICCA 23 aprile 1993 in re G./H. e Ic., 16 agosto 1994 in re I. Ilcc./A. Ilcc.). Secondo il principio generale di cui all'art. 8 CC, l'onere della prova circa l'esistenza delle condizioni per l'ottenimento di tale indennità incombe alla parte che la fa valere.

E. 3

L'attrice, con il gravame, cerca di mettere in dubbio la valenza del referto del perito giudiziario medico, evidenziando come quest'ultimo nella sua valutazione sarebbe partito da premesse fattuali errate. Sennonché, la parte non si avvede che, la sua critica fosse anche per ipotesi fondata, ciò non gioverebbe in alcun modo alla sua posizione processuale: in effetti, quand'anche si dovesse concludere per l'inattendibilità delle conclusioni peritali, essa non avrebbe ancora provato positivamente l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 47 CO, segnatamente la responsabilità dei convenuti per la morte del marito. Come vedremo, in ogni caso l'esame dell'incarto permette tutto sommato di confermare pienamente la rilevanza probatoria e la valenza del referto peritale. a) Non corrisponde innanzitutto al vero che il perito sarebbe partito dal presupposto che il convenuto dr. _____ avrebbe prescritto l'ospedalizzazione già il 18 ottobre: tale circostanza, riportata nelle risposte peritali 9 e 11 (p. 7 e 8), senza per altro che il perito ne abbia tratto alcuna conclusione pratica, è stata in effetti corretta nel prosieguo dell'esposizione peritale nel senso che tale prescrizione era in realtà avvenuta il 19 ottobre (p. 3, risposta 15 p. 9, 23 p. 11, 10 p. 17; complemento perizia p. 3), così che essa rimane in definitiva priva di rilevanza pratica. b) Vero è per contro che il perito avrebbe affermato che i due medici convenuti si sarebbero consultati tra loro durante l'iter terapeutico (complemento perizia risposta 8 p. 7), ciò che però non risulta dall'incarto. La questione, del tutto marginale, tanto che nemmeno era stata menzionata negli allegati preliminari - l'attrice non pretende del resto che tale circostanza sia in qualche modo causale per la morte del paziente - non ha tuttavia influenzato in alcun modo l'esito della perizia e risulta quindi irrilevante. c) Tutt'altro che errato è il giudizio con cui il perito ha considerato che il convenuto dr. _____ abbia svolto nell'occasione il ruolo di semplice sostituto del convenuto dr. _____. Non risulta in ogni caso - l'attrice ne è del resto cosciente (appello p. 42) - che, stante questo suo ruolo, il suo agire sia stato giudicato dal perito con maggior benevolenza: quest'ultimo ha anzi precisato che entrambi i medici, indipendentemente dal loro ruolo, erano tenuti a fornire al paziente la cura ottimale (perizia, risposta 10 p. 7). d) La presunta contraddizione evidenziata dall'attrice tra la dichiarata impossibilità del perito di esprimere un pronostico in caso di tempestiva ospedalizzazione e nondimeno la sua formulazione di una previsione negativa per il paziente non è in realtà tale. Il perito nell'occasione si è in effetti limitato a precisare che anche senza i problemi alle vie respiratorie intervenuti nell'ottobre 1990 le affezioni di cui soffriva il paziente avrebbero influito negativamente sulla durata della sua vita (risposta 3 p. 12, 1c p. 13); egli non è però stato in grado di stabilire con certezza - e in ciò non si ravvisa alcuna contraddizione - se una tempestiva ospedalizzazione avrebbe comportato la sua sopravvivenza oltre il 20 ottobre. e) Nemmeno può essere censurato il fatto che il perito abbia ritenuto che i convenuti avessero consigliato l'ospedalizzazione del paziente già il 15/16 ottobre rispettivamente che il mancato ricovero il 19 ottobre non fosse loro imputabile. Assodato che entrambe le tesi fattuali fatte proprie dal perito si fondavano sull'esito degli interrogatori formali dei convenuti e segnatamente di quello del dr. _____, si tratta in concreto di esaminare, circostanza contestata dall'attrice, se agli stessi possa essere attribuita una rilevanza: come vedremo, al quesito deve essere data risposta affermativa. L'art. 276 cpv. 1 CPC stabilisce che il giudice valuta l'interrogatorio secondo il proprio convincimento (ICCA 13 giugno 1995 in re S./G.). La giurisprudenza ha in parte attenuato tale principio, stabilendo segnatamente con riferimento alle dichiarazioni che una parte fa in suo favore, che le stesse costituiscono semplici indizi, che risultano dunque rilevanti se e nella misura in cui hanno trovato conferma in altre circostanze agli atti (Cocchi/Trezzini , op. cit., n. 764 ad art. 276;

IICCA 11 ottobre 2000 in re D./B). Nel caso di specie, è doveroso rilevare che con la morte di _____ - l'unica persona che, assieme alla moglie, avrebbe potuto confermare o meno l'esatto svolgimento dei fatti - la prova diretta in merito a tali circostanze risulta alquanto ardua (la stessa attrice, a p. 53 dell'appello, ammette che ci si trovi in uno stato di "Beweisnotstand", pur imputando la circostanza alla controparte), di modo che appare senz'altro giustificato far capo alla prova indiziaria (Cocchi/ Trezzini, op. cit., m. 10 ad art. 90; IICCA 15 marzo 2001 in re D./M. SA) e dunque in concreto fare affidamento alle risultanze dell'interrogatorio formale. Contrariamente a quanto ritenuto dall'attrice, l'esposizione fattuale fornita dai convenuti in sede di interrogatorio formale non è del resto contraddetta da altre risultanze istruttorie. Innanzitutto il fatto che il dr. _____ a fronte del rifiuto del paziente, o per esso della moglie, non abbia intrapreso alcunché per mettere in atto il consiglio di ospedalizzazione non costituisce affatto un comportamento contraddittorio. La distruzione della cartella medica del paziente da parte del dr. _____, avvenuta in chiara violazione delle norme di legge nel maggio 1991 (doc. 1.1) - non è per contro provato che l'eliminazione di ulteriori atti medici, attorno al dicembre 1992 (teste _____ p. 31), avesse avuto per oggetto la cartella di _____ - non inficia a sua volta la bontà degli accertamenti effettuati in sede di interrogatorio formale: intanto si osserva che la distruzione è avvenuta ad oltre 6 mesi di distanza dalla morte del paziente, senza che in precedenza i familiari di quest'ultimo avessero chiesto al medico eventuali informazioni sul suo decesso rispettivamente di poterla visionare; è inoltre tutt'altro che evidente che il consiglio di ospedalizzazione del 15/16 ottobre rispettivamente il mancato ricovero del 19 ottobre, circostanze in gran parte discusse con la moglie del paziente, sarebbero state menzionate nella cartella medica, ove, stando alla testimonianza dell'aiuto medico del dr. _____ (teste _____ p. 32) veniva unicamente riportato quanto al medico veniva direttamente detto dal paziente; a conferma della sostanziale pretestuosità della censura d'appello, si rileva infine che la stessa attrice ha in ogni caso ammesso (appello p. 12) che la valenza probatoria di un'eventuale cartella medica nemmeno sarebbe stata certa. f) L'attrice contesta pure l'accertamento fattuale del perito, secondo cui il consiglio dei medici circa l'ospedalizzazione sarebbe stato accompagnato, come era usuale, dall'informazione in merito ai rischi in caso di mancato ricovero. Anche tale censura si rivela infondata. Malgrado agli atti non vi sia alcuna prova circa l'avvenuta o non avvenuta informazione del paziente rispettivamente della moglie in merito ai rischi di un mancato ricovero in ospedale, questa Camera non ritiene che nell'occasione ai medici possa essere imputata una violazione di tale obbligo di informazione: nel caso di specie non si tratta in effetti di fornire un'informazione circa i rischi di un'eventuale ospedalizzazione, che devono forzatamente essere chiariti dallo specialista; non occorre infatti essere degli specialisti per sapere quali siano i rischi per una persona anziana come il marito dell'attrice, già affetta da importanti malattie e in uno stato di salute sostanzialmente ridotto (problemi circolatori, cardiovascolari e cervicali, arteriosclerosi, morbo di Parkinson, depressione; cfr. lo stato diagnostico prima dei fatti, perizia p. 1 e 2), confrontata con un'affezione alle vie respiratorie, tanto più se i medici curanti a più riprese ne avevano consigliato il ricovero; che il paziente rispettivamente la moglie fossero coscienti della gravità della situazione è del resto provato dalle continue telefonate in quei giorni ai vari medici. Dovendosi con ciò ammettere la sostanziale correttezza delle premesse fattuali che il perito ha posto alla base della sua valutazione, e non essendo per il resto contestate le sue conclusioni mediche (appello p. 9), può senz'altro essere confermato il suo giudizio, fatto proprio dal Pretore, che concludeva per l'assenza di errori diagnostici e terapeutici da parte dei due medici convenuti

e ciò anche con riferimento alla tematica della mancata ospedalizzazione.

E. 4

Un capitolo a sé merita la questione del nesso causale. L'attrice, partendo dal presupposto che i convenuti fossero responsabili della tardiva ospedalizzazione, ha in effetti ritenuto che tra la stessa e la morte del marito vi fosse un nesso causale adeguato, atteso che con il loro agire essi di fatto lo avessero privato di una chance di sopravvivenza. Ora, già si è detto al considerando precedente che i convenuti non sono in realtà responsabili per la mancata o tardiva ospedalizzazione del paziente, il che rende del tutto accademica ogni disquisizione in merito al nesso causale. Ad ogni buon conto, se per ipotesi si volesse anche ammettere una loro responsabilità per omissione, non è assolutamente provato che la stessa sarebbe stata causale per l'infausto evento, non essendo sufficiente, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, la quale esige piuttosto una verosimiglianza prossima alla certezza, la semplice possibilità che l'omissione possa aver provocato l'evento dannoso (Brehm , op. cit., N. 119 ad art. 41 CO con rif.): il perito giudiziario, le cui conclusioni mediche - lo rammentiamo - non sono contestate, ha in effetti dichiarato che tra le eventuali omissioni mediche e la morte del paziente non era possibile stabilire un nesso di causalità (risposta 21 p. 10, cfr. pure 23 p. 11), in particolare, a suo dire, se una tempestiva ospedalizzazione del paziente avrebbe forse potuto aumentare le sue chance di sopravvivenza (risposta 6 p. 6, 11 p. 8, 15 p. 9, 21 p. 10), ciò nella fattispecie era tutt'altro che sicuro (risposta 1 p. 5, 6 p. 6, 19 p. 10, 22 p. 10, 4 p. 12, p. 18; complemento perizia p. 8); ciò posto, egli ha in definitiva concluso di non essere in grado di risolvere in maniera univoca la questione (risposta 4 p. 12), che doveva perciò rimanere indecisa (risposta 5 p. 6, complemento perizia p. 8), il che implica anche per questo motivo a reiezione della petizione dell'attrice, cui - come detto - incombeva l'onere della prova.

E. 5

Da quanto precede, si ha che l'appello deve essere respinto e il giudizio di prime cure confermato, senza che sia necessario esaminare se i problemi coniugali intervenuti nel 1987 (teste dr. _____ p. 46 e rapporto dr. _____ 6.7.1988 nella cartella clinica doc. 2) fossero eventualmente tali da ridurre o addirittura escludere il diritto dell'attrice all'indennità ex art. 47 CO (cfr. Brehm , op. cit., N. 32 ad art. 47 CO). Tassa di giustizia, spese e ripetibili dei questa sede seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 4 settembre 2000 di _____ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 980.- b) spese fr. 20.- Totale fr. 1'000.- da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere agli appellati fr. 1'000.- ciascuno a titolo di ripetibili. III. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.